Prot. 2132

 Cingia de' Botti li’ 10.09.2020

# ORDINANZA N.11/2020

**OGGETTO: Disposizioni in materia di servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Cingia de' Botti a seguito della pandemia da COVID-19.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 13 marzo 2020, ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

# RICHIAMATA la normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del COVID-19;

**VISTE** le “*Linee guida per il trasporto scolastico dedicato*”, di cui all’allegato B al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre2020;

# CONSIDERATO:

* che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata;
* che le misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato valide su tutto il territorio nazionale, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, prevedono, al fine di assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzistessi;

**RITENUTO** necessario, a fronte della ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, adottare le opportune misure volte all'organizzazione ed al regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico sul territorio del comune di Cingia de' Botti nel rispetto delle richiamate “*Linee guida per il trasporto scolastico dedicato*”, di cui all’allegato B al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, al fine di assicurare una compiuta azione di prevenzione delle occasioni di contagio e della diffusione del virus COVID-19 e di fronteggiare adeguatamente, considerato l'attuale contesto di rischio, possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio comunale fino a mutate esigenze, attraverso un’opportuna rimodulazione delle modalità di espletamento delservizio;

# VISTI

* gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitarialocale;
* lo Statuto comunale;

# ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza dal 14 settembre 2020 e fino all’8 giugno 2021:

1. sul territorio del Comune di Cingia de' Botti, per l’anno scolastico 2020/2021, il servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati per le vie del paese alle sedi scolastiche e viceversa, è erogato previa iscrizione al servizio, in favore degli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Scandolara Ravara e la Scuola Secondaria di primo grado di Cingia de' Botti e viene svolto a mezzo scuolabus in andata e ritorno.
2. conformemente alle “*Linee guida per il trasporto scolastico dedicato*”, di cui all’allegato B al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020:
	1. sussiste la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:
* la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo ditrasporto;
* il divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere lascuola;
	1. il personale dell'Ente o gestore del servizio procederà all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno, assicurerà un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e metterà a disposizione, all’entrata, appositi detergenti per la sanificazione delle mani deglialunni;
	2. la salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si siaseduto;
	3. per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche, per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e cosìvia;
	4. l’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino alconducente;
	5. il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni alconducente;
	6. al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio, gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi, si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di ulteriori dispositivi, qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l’operatore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilitàpresenti;
	7. è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzistessi;
	8. la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicatoè:
* l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorniprecedenti);
* non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14giorni;

l) chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predettaresponsabilità;

# DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio *on line* e sulla *home page* del sito internet istituzionale del Comune di Cingia de' Botti;

* che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cremona.

Il Servizio di Polizia Locale e le Forze dell’ordine presenti sul territorio comunale sono incaricati della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento;

# AVVERTE

a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

# IL SINDACO

# Fabio Rossi

 (*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,*

*del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*)